



16134/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott.ssa ROSA MARIA DI VIRGILIO - Presidente -
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO VALTUTTI - Consigliere -
- Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -
- Dott. EDUARDO CAMPESE - Rel. Consigliere -

Oggetto

MATRIMONIO

l. d. 09.01.2019 C.C.

R.G.N. 27469/2017

Cea. 16134
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27469-2017 proposto da:

SL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MAINETTI, che la rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

CS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATERNO 9, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA CAMERINI, che lo rappresenta e difende;

- *controricorrente* -

avverso il decreto n. R.G. 52015/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositato il 25/09/2017;

Conte

1083
19

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPIESE.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma respinse la domanda di **SC** volta ad ottenere la revoca dell'assegnazione a **LS**, moglie divorziata, della casa coniugale sita in Roma, alla via **X** (di proprietà dei genitori del **C**), in revisione delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza n. 16106/2010 del medesimo tribunale, ritenendo non provate le circostanze poste a fondamento della domanda relative alla cessazione dell'uso dell'immobile da parte della coniuge e della loro figlia **M**. Contro questa decisione propose reclamo il **C**, e la Corte di appello di Roma, con decreto del 25 settembre 2017, n. 2289, lo accolse, revocando la suddetta assegnazione e condannando la **S** al pagamento delle spese del doppio grado. Opinò quel giudice che le risultanze istruttorie inducevano ad una valutazione opposta a quella fatta propria dal tribunale, nel senso di disvelare una organizzazione di vita della figlia del reclamante in termini di autonomia rispetto ai genitori, anche se non dal punto di vista economico, tale da far ritenere reciso il legame con la casa familiare.

1.2. Avverso questa decisione ricorre per cassazione la **S**, affidandosi a due motivi, cui resiste, con controricorso il **C**.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

1) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 337-*sexies* c.c., 6, comma 6, e 9 della legge n. 898 del 1970, nonché 30 e 2 Cost. e dei principi di revisione dell'assegnazione della casa familiare con riferimento agli artt. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e 111 Cost.». Si ascrive

alla decisione impugnata di non aver fatto corretta applicazione dei principi interpretativi che devono governare l'istituto dell'assegnazione della casa familiare con riferimento ad un contesto nel quale il figlio maggiorenne, non autosufficiente, si iscriva ad una sede universitaria al di fuori della città dove si trova la casa familiare, ivi facendo rientro solo raramente, quando gli impegni universitari - caratterizzati dalla frequenza obbligatoria e da periodi di tirocinio - glielo consentono. Si censura, in tale ottica, l'aver deciso il provvedimento reclamato in base al principio della mera prevalenza temporale;

II) «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». Si imputa alla corte distrettuale di aver totalmente omesso di esaminare il fatto, ampiamente discusso tra le parti, riguardante il periodo di frequenza al corso universitario al quale era iscritta **MC**, talmente assorbente da non consentirle il rientro a Roma, se non durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, circostanza strumentalmente enfatizzata dal reclamante. Si assume che se tale fatto storico fosse stato considerato, la decisione sarebbe stata diametralmente opposta, e confermativa di quelle di prime cure, perché esso avrebbe fornito alla corte elementi decisivi per l'interpretazione del concetto di prevalenza temporale.

2. Il primo motivo di censura è insuscettibile di accoglimento.

2.1. Lo stesso, infatti, dopo aver illustrato la natura e la funzione dell'assegnazione della casa coniugale, sottolineando il rilievo primario da attribuire all'interesse dei figli, ed aver richiamato la corrispondente giurisprudenza di legittimità, propone quella che, a parere della ricorrente, dovrebbe essere la corretta lettura dell'art. 337-*sexies* cod. civ., norma di cui fornisce un'interpretazione che, come da ella riconosciuto, non è in linea con quella fatta propria dalla

giurisprudenza più recente di codesta Suprema Corte in materia, incentrata sulla rilevanza da attribuire al criterio della prevalenza temporale dell'effettiva presenza presso la casa coniugale in relazione ad una determinata unità di tempo, o della frequenza con cadenza regolare del ritorno ivi in quella data unità di tempo. Tale orientamento, si assume, non terrebbe in adeguata considerazione il diritto di studiare lontano dalla città di residenza, ritenuto altamente formativo per i ragazzi, come riconosciuto anche dal MIUR e dunque sarebbe dissonante con "l'evoluzione del mondo contemporaneo", sempre più teso alla dimensione internazionale anche dello studio. Si rappresenta, infine, l'opportunità di rimettere gli atti al Primo Presidente della Corte affinché ne sia valutata la possibilità di assegnazione alle Sezioni Unite, essendosi, secondo la **S** in presenza di un contrasto tra le sezioni semplici e trattandosi, comunque, di questione di massima di particolare importanza.

2.2. Tali argomentazioni sembrano, però, innanzitutto, non tenere nella dovuta considerazione la effettiva *ratio decidendi* utilizzata dalla corte distrettuale, da ricercarsi nelle affermazioni secondo cui (*cf.* pag. 3 del decreto impugnato) **MC** figlia dei coniugi **C** / **S** ha «consapevolmente reciso il legame con la casa familiare, intesa quale ambiente domestico necessario a garantire nella quotidianità quei riferimenti affettivi utili e di sostegno ad una crescita serena, in quanto comprensibilmente mossa dalla possibilità di una comunanza di vita con il fidanzato»; che da tale scelta è «conseguita la decisione di studi universitari in località compatibile con il trasferimento da Roma a Rovigo»; che da tale scelta, oltre che dagli impegni di studio, è «derivata la limitata presenza a Roma». Assunti, quelli testé riferiti, che poggiano sui seguenti specifici accertamenti in fatto: «**M** non ha da tempo rapporti con il padre né con i familiari

paterni (zii e nonni), questi ultimi residenti in case contigue o vicine a quella familiare; da luglio 2014 (ben prima dell'inizio della frequentazione universitaria), si è trasferita a Rovigo, a casa della famiglia del proprio ragazzo, successivamente iscrivendosi all'università di Padova al corso di scienze infermieristiche, con brillanti risultati e prossima al conseguimento della laurea triennale nel corrente anno; le occasioni di rientro a Roma nella casa familiare sono state veramente minime, poiché limitate a pochi giorni durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive».

2.2.1. Alla stregua di queste circostanze di fatto, dunque, la corte capitolina ha ritenuto che MC abbia costituito un autonomo *habitat* domestico distinto da quello originario, ormai disgregato, e che, pertanto, è venuto meno il presupposto per l'assegnazione della casa coniugale.

2.3. È evidente, allora, che lungi dal fondare la propria decisione sulla nozione di convivenza tra genitore assegnatario e figlia, su cui viene sollecitata la rimessione al Primo Presidente, la corte capitolina ha piuttosto valorizzato il diverso aspetto, giudicato adeguatamente provato, della consapevole decisione della figlia di recidere il legame con la casa familiare, mossa dalla volontà di instaurare una comunanza di vita col fidanzato.

2.4. In ogni caso, la censura in esame implica una problematica - quella sulla nozione di coabitazione - regolata, oggi, dall'art. 337-*sexies* cod. civ., secondo cui il diritto al godimento della casa familiare, da attribuirsi tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio.

2.4.1. Questa norma ha sostituito, dal 7 febbraio 2014, il precedente art. 155-*quater* cod. civ., interpretando il quale questa Corte ha già chiarito - con esito valevole anche per la nuova disposizione perché, *in parte qua*, di analogo tenore - che «la nozione di convivenza rilevante agli effetti dell'assegnazione della casa familiare comporta la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve, pertanto, sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, benché la coabitazione possa non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché egli vi faccia ritorno regolarmente appena possibile; quest'ultimo criterio, tuttavia, deve coniugarsi con quello della prevalenza temporale dell'effettiva presenza, in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)» (*cf.* Cass. n. 4555 del 2012; Cass. n. 11981 del 2013; Cass. n. 18075 del 2013; Cass. n. 12395 del 2014).

2.4.2. Si è così superato il precedente orientamento, espresso da Cass. n. 11320 del 2005, secondo cui, «al fine di ritenere integrato il requisito della coabitazione, basta che il figlio maggiorenne - pur in assenza di una quotidiana coabitazione, che può essere impedita dalla necessità di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi, per motivi, ad esempio, di studio - mantenga tuttavia un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano, e questo collegamento, se da un lato costituisce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa familiare, dall'altro concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con modalità diverse, alle

esigenze del figlio». L'ampia accezione del rapporto di coabitazione da esso elaborata rivelava, invero, profili di incompletezza che finivano con il dilatare enormemente l'area semantica del termine coabitazione, con il rischio di farne sinonimo di ospitalità.

2.5. In buona sostanza, il ritorno, in una data frazione temporale, deve non solo avvenire con cadenza regolare, ma anche essere frequente, sicché non può affermarsi la convivenza del figlio che, in una data unità temporale, particolarmente estesa, risulti obiettivamente assente da casa, sia pure per esigenze lavorative o di studio, e ciò sebbene vi ritorni regolarmente non appena possibile. L'assenza per tutto il periodo considerato e la rarità dei rientri, per quanto regolari, non possono essere controbilanciati dalla sola ipotetica regolarità del ritorno, altrimenti il collegamento con l'abitazione diverrebbe troppo labile, sconfinando nel mero rapporto di ospitalità.

2.6. La già descritta statuizione della corte distrettuale è, pertanto, condivisibile anche perché comunque coerente con l'appena riportata conclusione, né le argomentazioni della ricorrente offrono convincenti spunti per modificarla, ponendo semmai problematiche incidenti, in mancanza di autosufficienza economica del figlio, solo sull'obbligo di mantenimento. Va, quindi, disattesa anche l'istanza di rimessione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, non ravvisandosene i presupposti di cui all'art. 374, comma 2, cod. proc. civ..

3. Insuscettibile di accoglimento è anche il secondo motivo di ricorso.

3.1. Il fatto storico, asseritamente decisivo, discusso tra le parti ed il cui esame sarebbe stato totalmente omissso dalla corte distrettuale, sarebbe quello per cui i calendari didattici prodotti evidenziavano un

obbligo, per **MC** di frequentare il 75% dei corsi e dei tirocini universitari quale condizione per poter sostenere gli esami, e tanto avrebbe contribuito a prolungare i propri periodi di assenza dalla casa familiare di Roma, via **X**

3.2. Rileva, però, il Collegio che, in realtà, pur volendosi sottacere la mancata trascrizione nel ricorso, in chiara violazione del principio di sua autosufficienza, delle parti del documento da cui esso risulterebbe, la corte distrettuale non ha affatto omesso di esaminare il fatto storico predetto, avendo la stessa affermato che la limitata presenza a Roma di **MC** era derivata da una scelta di vita (l'essersi trasferita a Rovigo, a casa della famiglia del proprio ragazzo, successivamente iscrivendosi all'università di Padova, in quanto comprensibilmente mossa dalla possibilità di una comunanza di vita con questi), «oltre che dagli impegni di studio» (*cf.* pag. 3 del decreto impugnato).

3.2.1. Pertanto, il vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile *ratione temporis*, risalendo il decreto impugnato al settembre 2017), nemmeno sarebbe configurabile, avendo la Suprema Corte già chiarito che non costituiscono "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio suddetto, gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (*cf.* Cass., SU, n. 8053 del 2014).

4. Il ricorso va, dunque, respinto, restando le spese del giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, e dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (*cf.* Cass. n. 5955

del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017)
 - della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile *ratione temporis*, essendo stato il ricorso proposto il 23 novembre 2017).

5. Va, disposta, da ultimo, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la **S** al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della medesima ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 9 aprile 2019.

Il Presidente

Dott.ssa Rosa Maria Di Virgilio

R.M. Di Virgilio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

17 GIU. 2019



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Cinzia Diprima